

Comune di Mombercelli (Asti)

Decreto per accorpamento al demanio stradale dei beni immobili costituenti il sedime della strada comunale Crocetta.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(omissis)

Decreta

Art. 1 – Essendo stato riconosciuto l'uso pubblico ininterrotto, pacifico ed incontestato dell'area in oggetto, essendo stati acquisiti agli atti i consensi degli attuali proprietari ed essendo già disponibili le delimitazioni ed i frazionamenti catastali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 21, della Legge 23.12.1998, n. 448 è pronunciato in favore del Comune di Mombercelli l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di territorio costituenti parte del sedime della strada comunale Crocetta. catastalmente censiti nel seguente modo:

Terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Mombercelli al foglio n. 17, mappale 574 di mq. 30, n. 576 di mq. 440, n. 580 di mq. 100, n. 582 di mq. 90, n. 584 di mq. 10, n. 585 di mq. 10, n. 587 di mq. 140, n. 591 di mq. 290 e n. 645 di mq. 30, totalmente da acquistare, intestati catastalmente a: (omissis);

Terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Mombercelli al foglio n. 17, mappale n. 614 di mq. 16, totalmente da acquisire, intestato catastalmente a: (omissis):

Art. 2 – L'accorpamento al demanio stradale comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene.

Art. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trasmesso in copia alla Regione Piemonte e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 4 – Il presente decreto sarà altresì registrato gratuitamente presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Asti, nonché trascritto e volturato gratuitamente presso la competente Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, a cura e spese di questo Ente espropriante, ai sensi dell'art. 31, comma 22, della Legge 23.12.1998, n. 448.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Secondino Aluffi